

- b) ove tale prestazione non sia stata fornita ad una parte delle forze armate di un membro della NATO di stanza nel Regno Unito o ospiti nello stesso, o al personale civile che le accompagna.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 16 maggio 2011 — Expedia Inc./Autorité de la concurrence, Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

(Causa C-226/11)

(2011/C 211/32)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Expedia Inc.

Convenuti: Autorité de la concurrence, Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Voyages-SNCF.Com, Agence Voyages-SNCF.Com, VFE Commerce, IDTGV

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 101, n. 1, TFUE e l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (¹) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pratica, consistente in accordi, decisioni di associazioni di imprese o avente natura concordata, che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri ma che non superi le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione 22 dicembre 2001, relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis) (GU C 368, pag. 13), sia perseguita e sanzionata da un'autorità nazionale garante della concorrenza sul duplice fondamento dell'art. 101, n. 1, TFUE e della legislazione nazionale in materia di concorrenza

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 maggio 2011 — Melzer/MF Global UK Ltd

(Causa C-228/11)

(2011/C 211/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Attore: Melzer

Convenuta: MF Global UK Ltd

Questione pregiudiziale

Se, in materia di determinazione del foro per illeciti civili di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 44/2001 (¹), nel caso di concorso transfrontaliero di più soggetti in un illecito civile, sia ammissibile, ai fini della determinazione del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, un'attribuzione alternativa del luogo dell'azione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Impugnazione proposta il 17 maggio 2011 dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 3 marzo 2011, causa T-589/08, Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa C-235/11 P)

(2011/C 211/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, M. Dermizakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale;
- annullare la decisione della Commissione (DG ENVI) che respinge l'offerta presentata della ricorrente per ciascuno dei tre lotti relativi alla gara d'appalto aperta DG ENV.C2/FRA/2008/0017 «Accordo quadro relativo al sistema di scambio delle quote di emissione CITL/CR» (2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente;

- rinviare la causa al Tribunale affinché esamini le questioni rimaste in sospeso nei due lotti, inclusa la richiesta di risarcimento del danno, non ancora esaminata dal Tribunale;
- ordinare alla Commissione di sopportare l'integralità delle spese della ricorrente comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché di quelle della presente impugnazione, qualora fosse accolta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

- errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione;
- erronea interpretazione dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario ⁽¹⁾ e dell'art. 149 delle modalità di applicazione ⁽²⁾, in relazione alla sua valutazione dell'obbligo dell'autorità contraente di fornire una motivazione;
- il Tribunale ha errato in diritto, poiché non ha accolto gli argomenti della ricorrente riguardanti la violazione del principio di parità di trattamento.

⁽¹⁾ GU L 248, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357, pag. 1.

Impugnazione proposta il 19 maggio 2011 dalla World Wide Tobacco España S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 marzo 2011, causa T-37/05, World Wide Tobacco España/Commissione

(Causa C-240/11 P)

(2011/C 211/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: World Wide Tobacco España S.A. (rappresentanti: avv. M. Odriozola e A. Vide)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullamento parziale della sentenza del Tribunale nella causa T-37/05;
- riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condanna della Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento imponendo un fattore dissuasivo più rigoroso alla WWTE (World Wide Tabacco

España S.A.) che ad altre imprese di trasformazione. La Commissione ha imposto un fattore dissuasivo alla WWTE perché appartiene ad un gruppo multinazionale dotato di un rilevante potere economico e finanziario. La circostanza che la WWTE abbia agito, quod non, sotto l'influenza decisiva delle sue società madri è stata considerata solo un elemento addizionale.

In secondo luogo, in subordine, il Tribunale deve ricalcolare il fattore di moltiplicazione qualora accerti che una delle società madri non è responsabile della condotta della WWTE. Il Tribunale non avrebbe dovuto respingere gli argomenti della WWTE per il motivo che essa non avrebbe incluso nella sua domanda gli argomenti delle sue società madri, in quanto spetta alle società madri contestare gli addebiti loro mossi e non alla loro controllata. In ogni caso, le sentenze pronunciate o da pronunciarsi nei ricorsi delle società madri, compresa la sentenza nella causa T-24/05, hanno forza di giudicato tra obbligati in solido.

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per mancanza di chiarezza l'affermazione della ricorrente con cui si asseriva che la Commissione avesse imposto un'ammenda che violava il limite del 10 % del fatturato, giacché le società madri non erano responsabili. I motivi sono identici a quelli esposti nel paragrafo precedente: solo le società madri hanno la capacità di difendersi dalle accuse loro mosse e la sentenza emessa ha forza di giudicato tra obbligati in solido.

Infine, la Commissione viola le linee direttrici sul calcolo delle ammende, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, negli anni 1996 e 1997, la WWTC non si era attenuta agli accordi. Pertanto, la ricorrente ritiene che, non essendosi riferita espressamente a tale circostanza attenuante nella decisione impugnata, la Commissione non possa pretendere di averne tenuto conto.

Impugnazione proposta il 24 maggio 2011 da Areva avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 marzo 2011, cause riunite T-117/07 e T-121/07, Areva e a./Commissione

(Causa C-247/11 P)

(2011/C 211/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Areva SA (rappresentante: avv. A. Schild, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Alstom, Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare la sentenza impugnata;
- qualora la Corte ritenga che la causa è matura per essere decisa: